

REGOLAMENTO DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

I.C. “Abba-Alighieri” di Palermo

Il presente regolamento è redatto tenendo conto della seguente normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado:

- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- L. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.P.R. n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.I. n. 176 del 01 luglio 2022 “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”.

LA SCELTA DELL'INDIRIZZO MUSICALE

Premessa

Nello spirito educativo e formativo della scuola dell'obbligo e nella valorizzazione dell'esperienza musicale quale dimensione globale propria dell'allievo, il percorso ad indirizzo musicale dell'I.C. “Abba-Alighieri di Palermo, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la formazione globale dell'alunno offrendo, attraverso l'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
- b) offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;
- c) fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni;
- d) accrescere il gusto del vivere in gruppo;
- e) avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica gestendo la propria emotività.
- f)

Art. 1

Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale ma ordinamentale: ciò significa che si può scegliere all'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado ma, una volta scelto, lo si dovrà frequentare fino alla sua conclusione prevista con l'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

La volontà di frequentare il percorso è espressa dai genitori o da chi esercita la patria potestà all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado. Esso ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione.

I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il curriculum di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curriculum, si sviluppano attraverso l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la disciplina Educazione musicale, secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche.

Nei percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.

Art. 2

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si accede al percorso ad indirizzo musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. Essa valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie attraverso il modello allegato A al presente regolamento che, modificato annualmente, costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 3

Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad indirizzo musicale è determinato tenuto conto delle indicazioni espresse dal D.I. 176/22 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche.

Art. 4

La scelta dell'indirizzo musicale avviene all'atto dell'iscrizione alla classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione dell'iscrizione, la famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l'insegnamento o ne ha richiesto l'istituzione. Le indicazioni fornite dall'allievo e dalla famiglia hanno solo valore informativo e orientativo, ma in nessun caso vincolante.

Art. 5

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLE DIVERSE SPECIALITÀ STRUMENTALI

La data della prova attitudinale è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le iscrizioni on line per le famiglie. Salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali, la prova si svolge entro 15 giorni dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell'anno scolastico successivo. Eventuali sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto di casi ed esigenze particolari e per assenze degli alunni richiedenti l'iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi.

Art. 6

L'idoneità allo strumento del singolo alunno viene effettuata dalla commissione preposta alla prova attitudinale, sulla base delle risultanze della prova stessa sulla quale viene redatto un verbale e stilata una conseguente graduatoria e sulla base delle valutazioni finali espresse dalla stessa commissione necessarie per la costituzione del gruppo e dei quattro sottogruppi.

La formazione dei sottogruppi viene effettuata dalla commissione preposta alla prova attitudinale, sulla base delle risultanze della prova stessa.

L'indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile e potrà essere modificata esclusivamente con atto del dirigente scolastico.

La prova è selettiva relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per l'anno scolastico di riferimento.

La prova verte su quattro fasi prettamente musicali ed un breve colloquio:

Fase n. 1: (senso del ritmo) si esegue per due volte la stessa sequenza ritmica, (massimo quattro battute), si chiede al candidato di battere il tempo forte con le mani;

Fase n. 2: (intonazione) si esegue per due volte la stessa melodia (massimo quattro battute), si chiede al candidato di intonare vocalmente il brano proposto.

Fase n. 3: (articolazione) si esegue per due volte una melodia (massimo quattro battute), si chiede al candidato di dire se è stata eseguita legata o staccata;

Fase n. 4: (altezza dei suoni) suonate due note, si chiede al candidato di dire se la seconda è più acuta o più grave rispetto alla prima.

Ad ogni prova viene attribuito un punteggio da 0,50 a 2 punti. Il punteggio finale, derivato dalla somma di tutte le prove, compreso il colloquio, è espresso in decimi.

Per le quattro prove musicali previste è attribuito un punteggio massimo di 8/10. Per il colloquio la votazione è espressa con un punteggio massimo pari a 2/10.

Per le prove musicali sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a) punti 2.00/10 → ottima percezione. Risposta immediata ed accurata;
- b) punti 1.50/10 → buona percezione. Risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza;
- c) punti 1.00/10 → media percezione. Risposta con errori e/o incertezze;
- d) punti 0.50/10 → minima percezione. Risposta lenta con errori nella quasi totalità delle prove;
- e) punti 0.00/10 → nessuna percezione. Risposta non data o totalmente inesatta.

Per il colloquio sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a) punti 2.00/10 → ottimo;
- b) punti 1,50/10 → distinto;
- c) punti 1.00/10 → buono;
- d) punti 0.50/10 → sufficiente;
- e) punti 0.00/10 → non sufficiente.

Il colloquio deve essere finalizzato a mettere in evidenza la motivazione dello studente nei confronti dello studio dello strumento musicale.

L'eventuale studio pregresso di uno strumento musicale è considerato come elemento importante esclusivamente al fine di una più chiara definizione delle attitudini musicali dell'aspirante e non come un vantaggio "a priori" dell'alunno rispetto agli altri aspiranti: pertanto, all'eventuale esecuzione non verrà attribuita alcuna votazione.

ART. 7

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DISABILI E CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

Per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento le prove attitudinali verranno individualizzate e/o personalizzate sulla base delle certificazioni mediche eventualmente prodotte. Laddove da esse si dovesse evincere che nessuna delle quattro fasi musicali sia percorribile si procederà esclusivamente

al colloquio in quanto la prova non deve essere interpretata come una prova a carattere selettivo basata sull'accertamento di una competenza musicale pregressa indispensabile per l'iscrizione. Laddove l'alunno/a non fosse, a causa della sua patologia, in grado di sostenere in alcun modo nessuna fase, esso/a non sosterrà la prova e la sua valutazione finale sarà oggetto di discrezionalità motivata da parte della commissione.

I criteri per la valutazione dell'alunno disabile grave saranno:

- a) punti 4.00/10 → ottima risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- b) punti 3.00/10 → buona risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- c) punti 2.00/10 → media risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- d) punti 1.00/10 → minima risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- e) punti 0.00/10 → nessuna risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive.

Art. 8

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l'attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati su spazi riservati alle singole famiglie entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, non oltre i dieci (10) giorni lavorativi seguenti l'ultima sessione di prove. La pubblicazione della graduatoria di merito vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

Art. 9

La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione

- a) all'ammissione al percorso ad indirizzo musicale;
- b) alla scelta dello strumento musicale;

Si ricorre alla graduatoria anche in caso di trasferimento di alunno ad altro istituto scolastico durante l'anno scolastico, unico caso in cui si può determinare la costituzione di nuovi posti liberi.

Art. 10

RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all'iscrizione al percorso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al dirigente scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito della prova. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento.

Per ragioni educative e didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto o gravi motivi di salute comprovati attraverso presentazione di medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento.

In ogni caso, la competenza esclusiva per l'autorizzazione al ritiro dal percorso ad indirizzo musicale è del dirigente scolastico.

Art. 11

Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro se non per giustificati motivi solo previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico sulla base di una relazione positiva dei docenti di strumento.

Art. 12

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PERCORSI

Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, a partire dalle ore 14:30 e fino alle ore 18:30, da lunedì al venerdì a partire da quando il percorso sarà completo. Fino a quel momento, le giornate di lezioni saranno definite dal dirigente scolastico, tenuto conto anche degli impegni dei docenti assegnati su altre scuole. In ogni caso, anche con una frazione di nn. 6 ore ciascun docente sarà impegnato almeno per due giorni.

Le attività, organizzate in forma individuale e/o a piccoli gruppi, dovranno prevedere:

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva (piccoli gruppi non superiori a max 3 alunni per fascia oraria;

b) *teoria e lettura della musica*;

c) *musica d'insieme tra i quattro sottogruppi e/o tra sottogruppi e/o anche all'interno di un singolo sottogruppo.*

Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'ordinamento vigente: pertanto, gli alunni delle classi a 30 ore frequenteranno un monte orario di 33 ore comprese le tre ore dedicate allo strumento musicale.

L'insegnamento della teoria e lettura della musica potrà essere previsto anche all'interno dello stesso insegnamento, a discrezione del dirigente scolastico cui compete l'organizzazione delle attività scolastiche. Quest'ultimo insegnamento, qualora previsto dall'organizzazione della scuola al di fuori della lezione di strumento – un'ora settimanale per classe – è obbligatorio per tutti gli studenti e può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Le ore d'insegnamento prevedono tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.

Esse saranno così suddivise:

n. 1 lezione individuale che potrà essere effettuata una o due volte a settimana. Ciascun docente potrà organizzare le lezioni in maniera individuale o per piccoli gruppi (max 3 per fascia oraria) garantendo a ciascuno sia la parte pratica che l'ascolto della lezione degli altri studenti. L'articolazione oraria delle attività è proposta dai docenti di strumento al dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico e tutte le volte che si renderà necessario effettuare un cambiamento.

n. 1 lezione collettiva (teoria e lettura della musica), sia per sottogruppi che per l'intero gruppo.

n. 1 lezione di musica d'insieme, sia per sottogruppi che per l'intero gruppo.

Art. 13

La mancata partecipazione alle attività previste dovrà essere tempestivamente segnata sul registro di classe e giustificata il giorno successivo dai genitori o da chi detiene la patria potestà.

Tutte le assenze verranno conteggiate al fine del rispetto della normativa vigente sulla legittimità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione dello studente e della studentessa all'anno scolastico successivo e/o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

La mancata partecipazione alle attività previste, infine, è motivo di esclusione dagli eventi musicali organizzati durante l'anno scolastico.

Art. 14

Le attività del percorso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.

L'assegnazione dei docenti di strumento ai vari sottogruppi strumentali comporta il trasferimento sugli stessi docenti della responsabilità in merito alla vigilanza degli studenti iscritti ai percorsi musicali in ogni momento in cui si svolge l'attività musicale sia dentro che fuori dall'edificio scolastico.

Art. 15

Durante l'anno scolastico, saranno possibili prove d'insieme di gruppi da camera e/o d'orchestra in orario pomeridiano, ma, all'occorrenza anche in orario antimeridiano, previa autorizzazione del dirigente scolastico e dandone comunicazione ai colleghi per organizzare al meglio l'attività didattica tramite il referente d'istituto.

Art. 16

Le attività di Teoria e Lettura della Musica saranno progettate in collaborazione con i docenti di Educazione Musicale, al fine di rendere coerente e mai ripetitivo il percorso. Il docente di Educazione Musicale svilupperà percorsi personalizzati al fine di rendere più immediata la pratica strumentale.

Art. 17

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI

Ogni alunno frequentante il percorso ad indirizzo musicale deve possedere lo strumento musicale personale, e tutto il corredo necessario per lo studio.

La scuola, nell'ambito della strumentazione in dotazione, agevolerà le famiglie in difficoltà attraverso il comodato gratuito al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione. Laddove la scuola non possedesse lo specifico strumento esso non potrà essere preteso dalla famiglia.

Laddove vi fossero più richieste di comodato per un unico strumento musicale in possesso da parte della scuola, esso sarà dato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- ISEE della famiglia con reddito più basso.
In caso di pari fascia di reddito:
- Data di protocollo dell'istanza pervenuta da parte della famiglia (priorità alla domanda pervenuta prima).
In caso di pari data:
- Media scolastica più alta dello studente nell'anno precedente.
- Eventuale altro figlio iscritto e frequentante i percorsi ad indirizzo musicale in altro sottogruppo strumentale.

Il docente, con l'autorizzazione del dirigente scolastico, si riserva di assegnare lo strumento concesso in comodato d'uso ad altro/a allievo/a qualora il/la primo/a destinatario/a produca ripetute assenze ed un prolungato rendimento scolastico inadeguato.

Art. 18

La famiglia garantisce la frequenza dell'intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei rientri sono fissati dalla scuola e potranno essere soggetti a modifiche anche nel corso dell'anno sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali particolari, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti.

Art. 19

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. Devono inoltre:

- a) frequentare con regolarità le lezioni;
- b) eseguire a casa le esercitazioni assegnate;
- c) avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità;
- d) partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola, indossando, qualora fosse necessario, la divisa scolastica.

Art. 20

L'orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 21

La commissione, di cui all'art. 2 del presente regolamento, è costituita previo decreto del dirigente scolastico. Esso, oltre a presentare i nominativi dei docenti, elencherà le specifiche mansioni, il calendario delle prove ed eventuali giorni per prove suppletive da svolgersi in presenza di certificato medico comprovante l'impossibilità per l'alunno/a di presentarsi. Ciascun docente si atterrà scrupolosamente al suddetto decreto che costituisce specifico ordine di servizio. Nel caso di assenza di un commissario, la prova si svolgerà comunque alla presenza di almeno tre commissari. In caso contrario essa verrà rimandata.

PROGETTAZIONE DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

Art. 22

Il docente di strumento musicale effettua annualmente la propria progettazione disciplinare in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Esso si atterrà alle indicazioni di massima e all'atto di indirizzo del dirigente scolastico all'intero collegio all'inizio dell'anno scolastico e garantirà il rispetto dei criteri di valutazione previsti all'interno della Rubrica di Valutazione della scuola.

Art. 23

La realizzazione delle partiture e delle singole parti strumentali è competenza dei docenti di strumento senza ulteriori oneri per l'amministrazione scolastica.

I docenti di strumento, nell'esercizio della propria funzione, garantiranno sotto la propria esclusiva responsabilità, il rispetto della normativa vigente anche nell'ambito dei diritti d'autore evitando di sottoporre l'amministrazione ad eventuali contenziosi legali.

I primi giorni di settembre, i docenti di strumento musicale si riuniranno al fine di avviare la fase di scelta del repertorio e successiva elaborazione delle partiture e delle parti da musicare nell'ambito delle attività di musica d'insieme e le cui esibizioni dovranno essere garantite almeno in tre momenti dell'anno scolastico:

- Inaugurazione del nuovo anno scolastico;
- saggio di Natale;
- saggio di fine anno.

Le musiche saranno selezionate in coerenza con il progetto educativo e formativo dell'intera scuola.

Le esibizioni in pubblico rappresentano il momento della dimostrazione dell'acquisizione delle competenze strumentali da parte delle studentesse e degli studenti e, di conseguenza, hanno una fondamentale finalità didattica. Per questo motivo, i docenti di strumento musicale, in collaborazione con i docenti di Educazione Musicale, affiancheranno il dirigente scolastico nella predisposizione di una bozza di Piano Annuale delle Attività esclusivamente dedicato all'Indirizzo Musicale da presentare al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto, grazie al quale si potranno progettare le esibizioni individuali e collettive nei momenti più significativi dell'anno scolastico.

Art. 24

Le attività di musica d'insieme cominceranno solo nel momento in cui tutte le studentesse e tutti gli studenti avranno effettuato il necessario studio individuale delle parti: in ogni caso, esse dovranno essere avviate non oltre il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Ogni docente di strumento dovrà, comunque garantire l'effettuazione del monte orario complessivo previsto nelle modalità e nelle tempistiche deliberate dal collegio dei docenti.

ATTIVITÀ DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

Art. 25

I docenti di strumento sono tenuti ad essere presenti durante tutte le manifestazioni nelle quali si esibiscono gli studenti dei percorsi musicali. Essi garantiranno la gestione della logistica in riferimento alle attrezzature necessarie per il buon andamento della manifestazione, in collaborazione con le altre figure di sistema preposte.

Art. 25 bis

I docenti di strumento musicale sono tenuti a garantire agli alunni una preparazione tale al fine di rendere possibile la propria esibizione sulla base dei principi che regolano l'attività della pubblica amministrazione ossia l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

La presenza del sottogruppo pianoforte agevolerà il compito di accompagnamento anche degli studenti appartenenti ad altri sottogruppi, nell'ambito di una precisa organizzazione dei tempi prevista dalla scuola.

Art. 26

Durante le manifestazioni nelle quali gli studenti dei percorsi musicali si esibiscono, si svolgano esse dentro e fuori dalla scuola e/o dalle sue pertinenze o in altri luoghi, la responsabilità sulla vigilanza delle studentesse e degli studenti attiene ai docenti di strumento musicale.

Art. 27

Prima delle esibizioni, i docenti di strumento dovranno verificare che i collaboratori scolastici siano stati delegati a prelevare dalla scuola tutte le attrezzature necessarie previo passaggio di consegna dal consegnatario (il DSGA) o dal sub-consegnatario (referente di musica) agli stessi docenti di strumento musicale. Al termine della manifestazione, gli stessi docenti dovranno verificare che i collaboratori scolastici siano stati delegati a riportare le attrezzature a scuola e le riconsegneranno alla prima occasione utile. Il passaggio di consegne dovrà sempre avvenire con atto scritto nel quale saranno messe bene in evidenza le attrezzature trattate. Esso potrà avvenire anche all'inizio dell'anno scolastico e alla fine dello stesso.

Art. 28

All'inizio dell'anno scolastico il DSGA potrà nominare con atto scritto un sub-consegnatario dei beni musicali nella persona di un docente di strumento musicale individuato dal dirigente scolastico. Alla fine dell'anno scolastico il docente riconsegnerà alla DSGA tutti i beni e le attrezzature con apposito atto scritto.

Art. 29

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ANCHE NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ SIANO SVOLTE DA PIÙ DOCENTI

Il docente di strumento musicale è tenuto all'uso tempestivo e trasparente del registro elettronico in uso nella scuola. Egli quotidianamente firmerà la presenza in servizio, apponendo le assenze, scrivendo i compiti assegnati e inserendo le valutazioni sulla base di quanto previsto dalla tabella di valutazione.

La valutazione dello studente e/o della studentessa iscritta al percorso ad indirizzo musicale sarà unica ed espressa attraverso una votazione numerica ai sensi del D.Lgs 62/17. Essa sintetizzerà l'andamento disciplinare con riferimento a tutti e tre gli ambiti esplicativi del percorso musicale (strumento, teoria e musica d'insieme).

Laddove le attività di Teoria e Lettura della Musica e Musica d'Insieme siano svolte da più docenti, a ciascun alunno verrà comunque attribuito un unico voto da parte del docente di strumento musicale. Quest'ultimo, prima delle riunioni dei consigli di classe, avrà cura di assumere le informazioni e i dati misurativi e valutativi necessari ai fini di una complessiva valutazione del proprio alunno e/o della propria alunna. I docenti che curano le discipline di cui sopra avranno cura di fornire in tempo utile ed ogni qualvolta venga richiesto tutti i dati e le informazioni necessarie al docente di strumento per esprimere una complessiva valutazione.

Art. 30

In caso di assenza di uno o più alunni, il docente di strumento musicale è tenuto a restare a scuola per tutto il tempo previsto dal proprio orario di servizio. Laddove l'assenza fosse già anticipatamente prevista e coincidente con la prima ora di lezione o con l'ultima, previa autorizzazione del dirigente scolastico, il docente potrà entrare dopo o uscire prima recuperando le ore effettuate in supplenze sulla base delle modalità e delle tempistiche deliberate dal collegio dei docenti.

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE FUNZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

Art. 31

I docenti di strumento sono tenuti a partecipare alle attività collegiali previste dalle norme ordinarie e pattizie.

Art. 32

L'orario di servizio per i docenti di un percorso completo dovrà necessariamente prevedere una giornata da dedicare anche alle attività funzionali all'insegnamento.

Il dirigente scolastico dovrà prevedere almeno un giorno in cui i docenti effettueranno una o massimo due ore di insegnamento, dedicando il resto del tempo alle suddette attività funzionali.

Art. 33

I docenti di strumento presenzieranno ai consigli di classe ove risultano iscritti i propri alunni, al collegio dei docenti, alle riunioni di dipartimento, e a quelle di tutti i gruppi di lavoro ove verranno inseriti. L'attività didattica con gli alunni mantiene sempre la priorità rispetto alle attività funzionali all'insegnamento.

Art. 34

I docenti di strumento musicale non sono docenti della classe ma solo delle studentesse e degli studenti frequentanti il proprio percorso musicale. Pertanto, essi si esprimono solo con riferimento ad essi.

Art. 35

Durante gli esami di Stato conclusivi del I ciclo i docenti di strumento potranno essere destinati alle attività di vigilanza di una classe durante le prove scritte e parteciperanno ai colloqui, quali membri della sottocommissione d'esame, esclusivamente in riferimento ai propri alunni.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE, TENUTO CONTO DELL'ORGANICO ASSEGNATO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Art. 36

Il modello organizzativo adottato prevede classi aperte.

Art. 37

Le assenze alle prove d'insieme potrebbero comportare l'esclusione della studentessa e/o dello studente dall'esibizione.

EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 60/2017, CON I POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL MEDESIMO DECRETO, E CON ENTI E SOGGETTI CHE OPERANO IN AMBITO MUSICALE

Art. 38

I percorsi ad indirizzo musicale saranno funzionali anche alla realizzazione di progetti inerenti il Piano delle Arti, laddove previsto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 39

I docenti di strumento musicale parteciperanno alla fase progettuale anche laddove essa fosse legata a specifici accordi di rete tra più scuole, apportando il proprio significativo contributo anche alla diffusione dei poli a orientamento artistico e performativo.

Art. 40

I docenti di strumento musicale svilupperanno tutte quelle pratiche atte a favorire l'apprendimento degli studenti e delle studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa.

A tal proposito, i docenti di strumento proporranno al dirigente scolastico la partecipazione degli alunni a vari concorsi e/o rassegne musicali: il dirigente scolastico deciderà se e a quali eventi fare partecipare gli studenti sulla base di valutazioni anche non strettamente musicali.

In caso di partecipazione degli alunni a concorsi e/o rassegne musicali autorizzate dal dirigente scolastico essi saranno dispensati dalle altre attività scolastiche e non dovranno giustificare l'assenza. L'intero consiglio di classe terrà conto di questi eventuali impegni, comunicati per tempo dai docenti di strumento ai docenti coordinatori di classe, non creando alcuna coincidenza tra questi momenti di esibizione con altre eventuali attività e verifiche.

Laddove le attività non fossero state autorizzate dal dirigente scolastico, l'alunno risulterà assente e dovrà giustificare. L'assenza rientrerà nel computo delle ore ai fini della validazione dell'anno scolastico.

Il docente di strumento, una volta autorizzato dal dirigente scolastico a fare svolgere l'attività performativa dello studente, sarà tenuto ad accompagnarlo. Terminato l'impegno, il docente dovrà rientrare in servizio se ancora in orario.

Ogni spostamento del docente di strumento dovrà essere precedentemente autorizzato dal dirigente scolastico.

EVENTUALI MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 31 GENNAIO 2011, N. 8 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Art. 41

I docenti di strumento musicale possono, in presenza di un numero esiguo di alunni, completare le proprie ore di attività anche alla scuola primaria sulla base delle scelte organizzative della scuola.

Le ore non dovranno mai essere svolte in compresenza ai docenti curricolari e si dovranno svolgere in orario pomeridiano.

(Deliberato da Collegio dei Docenti, in data 29/12/2022, e dal Consiglio d'Istituto, in data 30/12/2022)

ALLEGATO A

POSTI DISPONIBILI PER LA FREQUENZA AI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE DISTINTI PER SPECIALITÀ STRUMENTALE E ANNO DI CORSO

Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno disponibili i seguenti posti:

GRUPPO CLASSE I

- Totale nn. 24 posti

SOTTOGRUPPO PIANOFORTE

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO VIOLINO

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO FAGOTTO

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO SASSOFONO

- nn. 6 posti